



COMUNE DELLA SPEZIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

ATTO N. 10 del 15/02/2012

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2012.

La seduta ha luogo nell' anno 2012 il giorno 15 del mese di febbraio alle ore 21,00 nella Sala del Consiglio del Palazzo Civico, convocata nei modi di legge in sessione ordinaria, prima convocazione e in seduta pubblica

Presiede Lorianò Isolabella

Assiste il Segretario Generale Reggente Mario Piazzini

All'appello nominale risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 24 consiglieri:

BORNIA MAURO	BUCCHIONI EDMONDO
CARRO PAOLO	CATTANI TIZIANA
CENERINI FABIO	CHIAVACCI VALENTINA
CONTI MARCELLA	CREMOLINI LAURA
DE LUCA LUIGI	DELFINO MARCELLO
FEDERICI MASSIMO	FRIJIA MARIA GRAZIA detta Fria
GUERRI GIULIO	ISOLABELLA LORIANO
MANUCCI SAURO	MARCOBELLO ANTONIO
MARSELLA JONATHAN	MASIA ROBERTO LUCIANO
PESERICO GIACOMO	SCAFIDI GIANFRANCO
SCHIFFINI ENRICO	STRETTI ANDREA
TAVILLA RINALDO	VENTURINI RICCARDO

Risultano assenti i consiglieri:

ANSELMI ALESSIO	ASTI PAOLO
BASILE LUCA	BROGI LORENZO
CARNIERI ADOLFO	DI CAPUA GIACOMO
DI VIZIA GIAN CARLO	GAGLIARDELLI PAOLO
GAI ALESSANDRO	GATTI GIACOMO
LIGUORI LUCA DANIELE	MAJOLI ANGELO
MARINARO GIANFRANCO	MARTINELLI PAOLO
MESSURI PAOLO	SICILIANI GIOVANNI
VIAGGI MAURIZIO	

Alla seduta hanno partecipato senza facoltà di voto gli assessori:

AVENA SALVATORE	BELLONI OMERO
COSSU SIMONA	GRAZIANO MAURIZIO
MICHELINI PAOLA	NATALE DAVIDE
RUGGIA CRISTIANO	RUOCCO LAURA

Num.proposta 30

Dipartimento 1 - Programmazione economico-finanziaria

Il Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott.ssa Barbara Rodighiero

Il Direttore Dipartimento Finanza e Sviluppo Economico
Dott. Pier Luigi Fusoni

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni IMU anno 2012

VISTO l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che anticipa l'istituzione dell'IMU (Imposta Municipale Propria) al 01. 01. 2012;

VISTO l'art. 8 del D.Lgs 23/2011, a mente del quale l'imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;

VISTO l'art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011 che:

- definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- stabilisce le modalità ed i termini del versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;
- rinvia all'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'approvazione dei modelli della dichiarazione, dei modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, ai Comuni e al sistema informativo della fiscalità;

VISTO l'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 23/2011, secondo cui l'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive;

PRESO ATTO che:

- l'Imposta Municipale Propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- per abitazione principale deve intendersi l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
 - 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati);
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito e assicurazione);
 - 60 per i fabbricati del gruppo D (es. opifici), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013;
 - 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe).
- Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130. Per coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110;
- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, e può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, è stabilita nella misura dello 0,4 per cento. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è stabilita nella misura dello 0,2 per cento. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;
- per gli immobili relativi ad imprese commerciali e per quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni (immobili non produttivi di reddito fondiario di cui all'art. 43 del TUIR di cui al DPR 917/1986), per gli immobili posseduti da soggetti IRES, nonché per gli immobili locati, l'aliquota di base dello 0,76% può essere ridotta fino allo 0,4%;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista al precedente punto è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

- L'importo della detrazione può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non è consentito stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- l'aliquota ridotta e la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3 comma 56 della l. 23.12.1996, n. 662, vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata;

DATO ATTO che lo Stato si riserva la quota del 50% dell'Imposta Municipale Propria computata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito dalla L. 133 del 26/2/1994, l'aliquota base dello 0,76 per cento. L'aliquota di imposta, così computata, è versata allo stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni di cui all'art 13 comma 10 del DL 201/2011, nonché le eventuali detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non vanno computate ai fini della determinazione sopra descritta quota di imposta riservata allo Stato;

VISTI gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, alla luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell'art. 13;

VISTE le ulteriori abrogazioni apportate dal comma 14 del citato art. 13 del DL 201/2011;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO altresì il comma 6 dell'art. 13 del DL 201/2011, che individua in capo all'organo consigliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione le aliquote dell'Imposta municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 9 del 15.02.2012.

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

DATO ATTO che l'art. 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l'anno 2002 (Legge n. 448 del 27/12/2001) ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388 con il seguente nuovo testo: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione", e che in tale senso, è altresì, il comma 169 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2011, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2012;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udito quanto precede;
- Entrano i Consiglieri Basile e Viaggi – **Presenti 26;**
- Visto che nella seduta di Consiglio Comunale del 13 febbraio u.s., l'Assessore Paola Michelini ha proceduto ad illustrare la proposta di deliberazione in oggetto;
- Il Presidente del Consiglio Comunale in seduta odierna apre la discussione generale;
- Uditi gli interventi dei Consiglieri Manucci e Frijia;
- Chiusa la discussione generale;
- Aperte le dichiarazioni di voto;
- Uditi gli interventi dei Consiglieri Manucci, Cenerini e Bornia ;
- Chiuse le dichiarazioni di voto;
- Escono i Consiglieri Basile e Bucchioni – **Presenti 24;**

Visti gli emendamenti (n. quattro) presentati in seduta odierna, dai Consiglieri Comunali Sauro Manucci, Frijia Maria Grazia, Gai Alessandro, De Luca Luigi, Gatti Giacomo, Peserico Giacomo – Il Popolo della Libertà, che posti in votazione sono respinti come di seguito trascritto:

▪ **EMENDAMENTO N. 1**

Dal **PRESO ATTO** che al punto 8 si sostituisce:

“nella misura dello 0,2 per cento.”

con:

“nella misura dello 0,1 per cento”

Presenti 24 Votanti 24 Favorevoli 6 Contrari 18 Astenuti 0 - RESPINTO

(Favorevoli: Cenerini Fabio, Guerri Giulio – Gruppo Misto; De Luca Luigi, Frijia Maria Grazia, Manucci Sauro, Peserico Giacomo – Il Popolo della Libertà;)

(Contrari: Federici Massimo, Bornia Mauro, Carro Paolo, Cattani Tiziana, Chiavacci Valentina, Conti Marcella, Cremolini Laura, Delfino Marcello, Marcobello Antonio, Marsella Jonathan, Stretti Andrea, Tavilla Rinaldo, Venturini Riccardo – Partito Democratico; Masia Roberto Luciano – Per la Sinistra Comunisti Italiani; Scafidi Gianfranco – Sinistra Europea Rifondazione Partito Comunista; Viaggi Maurizio – Partito Socialista Italiano; Isolabella Lorianò – Polo dei Moderati; Schiffini Enrico – Una Nave in Giardino Lista Schiffini;)

Entrano i Consiglieri Basile, Bucchioni – **Presenti 26**

▪ **EMENDAMENTO N. 2**

Al punto d) Aliquota ridotta dello 0,46 per cento le frasi:

“ l’aliquota agevolata dello 0,46 per cento potrà essere applicata a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del 31 dicembre dell’anno di stipula....”

Vengono sostituite con:

“l’aliquota agevolata dello 0,46 per cento potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo d’imposta...”

Presenti 26 Votanti 26 Favorevoli 6 Contrari 20 Astenuti 0 - RESPINTO

(Favorevoli: Cenerini Fabio, Guerri Giulio – Gruppo Misto; De Luca Luigi, Frijia Maria Grazia, Manucci Sauro, Peserico Giacomo – Il Popolo della Libertà;)

(Contrari: Federici Massimo, Basile Luca, Bornia Mauro, Carro Paolo, Cattani Tiziana, Chiavacci Valentina, Conti Marcella, Cremolini Laura, Delfino Marcello, Marcobello Antonio,

Marsella Jonathan, Stretti Andrea, Tavilla Rinaldo, Venturini Riccardo – Partito Democratico; Masia Roberto Luciano – Per la Sinistra Comunisti Italiani; Bucchioni Edmondo, Scafidi Gianfranco – Sinistra Europea Rifondazione Partito Comunista; Viaggi Maurizio – Partito Socialista Italiano; Isolabella Lorianò – Polo dei Moderati; Schiffini Enrico – Una Nave in Giardino Lista Schiffini;)

Esce il Consigliere Bucchioni – **Presenti 25**

▪ **EMENDAMENTO N. 3**

Al punto g) Aliquota ridotta dello 0,60 al punto 4. la frase:

“l’aliquota ridotta può essere concessa con riferimento ad uno stesso immobile, per non più di due annualità d’imposta consecutive, una volta ogni sei anni.”

Viene sostituita con:

“ l’aliquota ridotta può essere concessa, con riferimento ad uno stesso immobile, per tutta la durata del contratto”

Presenti 25 Votanti 24 Favorevoli 5 Contrari 19 Astenuti 1 - RESPINTO

(Favorevoli: Cenerini Fabio – Gruppo Misto; De Luca Luigi, Frijia Maria Grazia, Manucci Sauro, Peserico Giacomo – Il Popolo della Libertà;)

(Contrari: Federici Massimo, Basile Luca, Bornia Mauro, Carro Paolo, Cattani Tiziana, Chiavacci Valentina, Conti Marcella, Cremolini Laura, Delfino Marcello, Marcobello Antonio, Marsella Jonathan, Stretti Andrea, Tavilla Rinaldo, Venturini Riccardo – Partito Democratico; Masia Roberto Luciano – Per la Sinistra Comunisti Italiani; Scafidi Gianfranco – Sinistra Europea Rifondazione Partito Comunista; Viaggi Maurizio – Partito Socialista Italiano; Isolabella Lorianò – Polo dei Moderati; Schiffini Enrico – Una Nave in Giardino Lista Schiffini;)

(Astenuti: Guerri Giulio – Gruppo Misto;)

Esce il Consigliere Marsella – **Presenti 24**

▪ **EMENDAMENTO N. 4**

Al punto 1) Aliquota ridotta dello 1,06 al punto 2. le parole:

“ da almeno 6 mesi.”

con:

“da almeno 1 anno”

Presenti 24 Votanti 22 Favorevoli 4 Contrari 18 Astenuti 2 - RESPINTO

(Favorevoli: De Luca Luigi, Frijia Maria Grazia, Manucci Sauro, Peserico Giacomo – Il Popolo della Libertà;)

(Contrari: Federici Massimo, Basile Luca, Borna Mauro, Carro Paolo, Cattani Tiziana, Chiavacci Valentina, Conti Marcella, Cremolini Laura, Delfino Marcello, Marcobello Antonio, Stretti Andrea, Tavilla Rinaldo, Venturini Riccardo – Partito Democratico; Masia Roberto Luciano – Per la Sinistra Comunisti Italiani; Scafidi Gianfranco – Sinistra Europea Rifondazione Partito Comunista; Viaggi Maurizio – Partito Socialista Italiano; Isolabella Lorianò – Polo dei Moderati; Schiffini Enrico – Una Nave in Giardino Lista Schiffini;)

(Astenuiti: Cenerini Fabio, Guerri Giulio – Gruppo Misto;)

Entra il Consigliere Marsella – **Presenti 25**

Visto l'emendamento presentato in seduta odierna, da Massimo Federici, che posto in votazione è approvato, come di seguito trascritto:

EMENDAMENTO:

Con la presente si chiede di apportare al testo della proposta di deliberazione in oggetto le seguenti modifiche:

Al punto 1, lettera d) del dispositivo:

al punto 1, il secondo e il terzo periodo:

“L'aliquota agevolata dello 0,46 per cento potrà essere applicata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del 31 dicembre dell'anno di stipula, con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale”

sono sostituiti dai seguenti:

“L'aliquota agevolata dello 0,46 per cento potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale”

Presenti 25 Votanti 25 Favorevoli 25 Contrari 0 Astenuiti 0 - APPROVATO

(Favorevoli: Federici Massimo, Basile Luca, Borna Mauro, Carro Paolo, Cattani Tiziana, Chiavacci Valentina, Conti Marcella, Cremolini Laura, Delfino Marcello, Marcobello Antonio, Marsella Jonathan, Stretti Andrea, Tavilla Rinaldo, Venturini Riccardo – Partito Democratico; Masia Roberto Luciano – Per la Sinistra Comunisti Italiani; Scafidi Gianfranco – Sinistra Europea Rifondazione Partito Comunista; Viaggi Maurizio – Partito Socialista Italiano; Isolabella Lorianò – Polo dei Moderati; Cenerini Fabio, Guerri Giulio – Gruppo Misto; Schiffini Enrico – Una Nave in Giardino Lista Schiffini; De Luca Luigi, Frijia Maria Grazia, Manucci Sauro, Peserico Giacomo – Il Popolo della Libertà;)

Posta in votazione la proposta di deliberazione emendata è approvata con il seguente esito:

Presenti 25 Votanti 25 Favorevoli 19 Contrari 6 Astenuti 0

(Favorevoli: Federici Massimo, Basile Luca, Bornia Mauro, Carro Paolo, Cattani Tiziana, Chiavacci Valentina, Conti Marcella, Cremolini Laura, Delfino Marcello, Marcobello Antonio, Marsella Jonathan, Stretti Andrea, Tavilla Rinaldo, Venturini Riccardo – Partito Democratico; Masia Roberto Luciano – Per la Sinistra Comunisti Italiani; Scafidi Gianfranco – Sinistra Europea Rifondazione Partito Comunista; Viaggi Maurizio – Partito Socialista Italiano; Isolabella Lorianò – Polo dei Moderati; Schiffini Enrico – Una Nave in Giardino Lista Schiffini;)

(Contrari: Cenerini Fabio, Guerri Giulio – Gruppo Misto; De Luca Luigi, Frijia Maria Grazia, Manucci Sauro, Peserico Giacomo – Il Popolo della Libertà;)

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2012 le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di seguito elencate, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge:

a) Aliquota ordinaria 0,76 per cento

1. per i fabbricati del gruppo catastale B e per le categorie catastali C/1, C/3, C/4, C/5, nonché per tutte le fattispecie immobiliari diverse da quelle espressamente indicate alle lettere seguenti.

b) Aliquota ridotta 0,2 per cento

1. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

c) Aliquota ridotta 0,4 per cento

1. per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della l. 23.12.1996, n. 662, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata ;
2. per l'unità immobiliare di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

3. per le pertinenze delle unità immobiliari di cui ai precedenti punti 1 e 2, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del DL 201/2011.

d) Aliquota ridotta 0,46 per cento

1. per gli immobili che vengono locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'accordo definito tra SUNIA-SICET-UNIAT-SAI-UNIONE INQUILINI E CONFEDILIZIA,UPPI, APPC, ANPE e depositato in Comune in data 10 giugno 2003, ai sensi dell'art. 2 c. 3 della Legge 431/1998. L'aliquota agevolata dello 0,46 per cento potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale. La mancata presentazione da parte del contribuente dell'istanza e dei documenti richiesti per l'ottenimento dell'aliquota agevolata dello 0,46 per cento di cui al presente paragrafo comporterà l'applicazione della sanzione prevista per l'omessa presentazione, ove rinvenibile la data certa di stipula del contratto;
2. per gli immobili che vengono concessi in locazione agli studenti universitari iscritti al Polo Universitario "G. Marconi", con contratto concordato ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge 431/98, di durata non inferiore ad 1 anno. L'aliquota agevolata dello 0,46 per cento potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta, con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale. La mancata presentazione da parte del contribuente dell'istanza e dei documenti richiesti per l'ottenimento dell'aliquota agevolata del 0,46 per cento di cui al presente paragrafo, comporterà l'applicazione della sanzione prevista per l'omessa presentazione, ove rinvenibile la data certa di stipula del contratto;
3. per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi dell'art. 58 comma 2 del Dlgs. 446/1997.

e) Aliquota ridotta 0,50 per cento

1. per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo situati nel territorio comunale e che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito;
2. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3. per la quota di proprietà della casa coniugale appartenente alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 posseduta dal coniuge non assegnatario a condizione che sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un unico immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

f) Aliquota ridotta 0,58 per cento

1. per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per le unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E. (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) degli assegnatari.

g) Aliquota ridotta 0,60 per cento

1. per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della l. 23.12.1996, n. 662, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
2. per l'unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8, A/9 posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
3. per le pertinenze delle unità immobiliari di cui ai precedenti punti 1 e 2, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del DL 201/2011;
4. per le unità immobiliari di categoria catastale C/1 e C/3, collocate in fabbricati a prevalente destinazione d'uso abitazione o ufficio, che vengono concesse in locazione con contratto stipulato nell'ambito di accordi territoriali fra le associazioni di categoria e quelle rappresentative della proprietà. L'aliquota ridotta può essere concessa, con riferimento ad uno stesso immobile, per non più di due annualità d'imposta consecutive, una volta ogni sei anni.

h) Aliquota ridotta 0,70 per cento

1. per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori.

i) Aliquota 0,86 per cento

1. per le unità immobiliari classificate nelle categoria catastale A/10, nonché per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non pertinenziali di unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

j) Aliquota 0,90 per cento

1. per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.

k) Aliquota 0,96 per cento

1. per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola), ai quali si applica l'aliquota dello 0,2 per cento di cui alla lettera a);
2. per le aree fabbricabili come definite dall'art. 2, comma 1, lett. b) del Dlgs 504/1992.

l) Aliquota 1,06 per cento

1. per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
 2. per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno sei mesi (c. d. 'alloggi non locati'). Non vengono considerati 'alloggi non locati' le unità immobiliari nelle quali risultano risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente parenti del soggetto passivo fino al secondo grado in linea retta o collaterale. A dette unità viene applicata l'aliquota dello 0,90 per cento di cui alla lettera h).
2. di approvare per l'anno 2012 la detrazione prevista dall'art. 13 comma 10 del DL 201/2011, da applicarsi all'imposta municipale propria dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, nella misura di euro 200,00, maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base di € 200,00, non può essere superiore a 400 euro;
 3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 13 comma 10 del DL 201/2011 la sopra indicata detrazione si applica anche ai seguenti casi:
 - alla fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativa al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
 - alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
 - alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alle unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E. (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) degli assegnatari.
 4. di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dall'art. 13 comma 15 del DL 201/2011;


E con successiva votazione:

Presenti 25 Votanti 25 Favorevoli 25 Contrari 0 Astenuti 0

(Favorevoli: Federici Massimo, Basile Luca, Bornia Mauro, Carro Paolo, Cattani Tiziana, Chiavacci Valentina, Conti Marcella, Cremolini Laura, Delfino Marcello, Marcobello Antonio, Marsella Jonathan, Stretti Andrea, Tavilla Rinaldo, Venturini Riccardo – Partito Democratico; Masia Roberto Luciano – Per la Sinistra Comunisti Italiani; Scafidi Gianfranco – Sinistra Europea Rifondazione Partito Comunista; Viaggi Maurizio – Partito Socialista Italiano; Isolabella Lorianò – Polo dei Moderati; Cenerini Fabio, Guerri Giulio – Gruppo Misto; Schiffini Enrico – Una Nave in Giardino Lista Schiffini; De Luca Luigi, Frijia Maria Grazia, Manucci Sauro, Peserico Giacomo – Il Popolo della Libertà;)

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile



COMUNE DELLA SPEZIA
Dipartimenti 1 – Programmazione economico-finanziaria
U.O. SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERA N. 30 DEL 15.02.2012

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni IMU anno 2012.

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.

IL DIRETTORE I DIPARTIMENTO
Dott. Pier Luigi Fusoni

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa Barbara Rodighiero